



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 07-07-2021

Il Segretario Comunale
DR. ERCOLI PASQUALE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 20 del 26-06-2021

**Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2021 -
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO
2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 10:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:

Amici Giuseppe	P	MARIANI ROSELLA	P
GEOM. ORTOLANI EMIDIO	P	TACCONI ANDREA	P
GASPARI GIOVANNI	A	BUONOPANE IGNAZIO	P
TESTA PATRIZIO	P	FERRETTI LODOVICO	A
VITALI CORRADO	P	TREVISTI CLAUDIO	A
ENI CRISTINA	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DR. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Sindaco anticipa che la TARI 2021, nei valori determinati secondo il piano economico finanziario 2021, validato dall'A.T.A., restano invariati rispetto al 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il decreto legge 56/2021, il quale, all'articolo 3, ha nuovamente differito al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali per il triennio 201/2023;

Visto che il D.L. n 41/2021 (cd DL Sostegni) convertito dalla L. n 69/2021, il quale all'art. 30, c. 5, dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l'*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Palmiano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 26-06-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI PALMIANO

della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), ha provveduto, con decreto del Presidente n. 15 DEL 21/06/2021, alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Palmiano per l'anno 2021 (PEF TARI 2021), come comunicato con nota prot. n. 1626/2021;

Esaminato il PEF TARI 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che, ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € **20.407,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Verificato che il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2019 e quelli determinati per l'anno 2020, possono essere coperti mediante applicazione della quota del Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone") anno 2020, nel rispetto della deliberazione ARERA 57/2020/R/rif comma 1.3 e che è volontà di questa Amministrazione coprire la somma di € 1.143,00 relativa ai costi fissi e variabili dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021;

Ritenuto per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi sottoelencati allegati alla presente deliberazione, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;

- **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;

Considerata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014, secondo cui il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, *"attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che prevedeva la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI"*;

Tenuto conto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
 - le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
 - la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;
 - per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;
 - per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività differenziati per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi sia per la quota fissa che per quella variabile;
 - la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 90% a carico delle utenze domestiche ed al 10% a carico delle utenze non domestiche;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Ravvisata la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che l'art. 45 del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/08/2014, e successivamente modificato da ultimo con delibera di C.C. n. 19 in data odierna, prevede per la Tari, le seguenti scadenze di versamento:

- PRIMA RATA: scadenza 20/08/2021,
- SECONDA RATA: scadenza 16/10/2021
- TERZA RATA: scadenza 16/12/2021

Richiamati i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente recitano:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/08/2014, e successivamente modificato da ultimo con delibera di C.C. n. 19 in data odierna;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*decreto Rilancio*) pubblicato su (G.U. n.128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21);

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con 7 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 7 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

3. di approvare conseguentemente il predetto PEF TARI 2021, dell'importo complessivo di **€ 20.407,00**, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii., come dai seguenti prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;

- **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;

4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a cura dell'Ente Territorialmente Competente;

5. di stabilire che per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99 (Kb, Kc e Kd) nella misura minima, ripartendo i costi del PEF nella misura del 90% a carico delle utenze domestiche ed al 10% a carico delle utenze non domestiche;

6. di utilizzare per il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2019 e quelli determinati per l'anno 2020, pari ad € 1.143,00, la quota del Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone") anno 2020;

7. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Domestiche di cui all'allegato prospetto (**Allegato "B"**);

8. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Non Domestiche di cui all'allegato prospetto (**Allegato "C"**);

9. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

10. di confermare anche per l'anno 2021 le disposizioni di cui agli articoli dal 18 al 45 del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC -

Componente TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/08/2014, e successivamente modificato da ultimo con delibera di C.C. n. 19 in data odierna, come di seguito riepilogato:

scadenze versamento Tari

- PRIMA RATA: scadenza 20/08/2021,

- SECONDA RATA: scadenza 16/10/2021

- TERZA RATA: scadenza 16/12/2021

- modalità di pagamento: mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) in favore del Comune di Palmiano e/o pago pa;

12. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 5%;

13. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

14. di confermare la nomina del Dott. Cippitelli Angelo, quale Funzionario Responsabile della TARI, individuato con precedente atto, Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 04/07/2021 ;

15. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Cippitelli Angelo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Cippitelli Angelo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Amici Giuseppe

Il Segretario
f.to DR. ERCOLI PASQUALE